Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 43

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 14 febbraio 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

E' in corso di aggiornamento lo schedario dei rinnovi degli abbonamenti alla Gazzetta Ufficiale per l'anno 1983.

Poiché senza ulteriore avviso verrà sospeso l'invio della Gazzetta Ufficiale ai non paganti, si invitano gli interessati a far pervenire al più presto possibile i canoni 1983 così come precisati quotidianamente nella Gazzetta Ufficiale nonché l'eventuale conguaglio a saldo abbonamento 1982.

Attenzione: per i versamenti servirsi esclusivamente dei moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente e già inviati.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Veneto

Regione Marche

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richesta di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 12 febbraio 1983 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione, resa da dodici cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere la richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: « Volete che sia abrogato l'art. 3 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 novembre 1981, n. 328, convertito con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982, n. 12, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1982, n. 25, concernente il blocco degli organici delle unità sanitarie locali — limitatamente ai commi: n. 2: « Le prestazioni medico-specialistiche, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, sono fornite, di norma, presso gli ambulatori e i presidi delle unità sanitarie locali di cui l'utente fa parte, ivi compresi gli istituti di cui agli articoli 39, 41 e 42 della presente legge »; n. 3: « Le stesse prestazioni possono essere fornite da gabinetti specialistici, da ambulatori e da presidi convenzionati ai sensi della presente legge »; n. 4: « L'utente può accedere agli ambulatori e strutture convenzionati per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio per le quali, nel termine di tre giorni, le strutture pubbliche non siano in grado di soddisfare la richiesta di accesso. In tal caso l'unità sanitaria locale rilascia immediatamente l'autorizzazione con apposita annotazione sulla richiesta stessa »; n. 5: « Nei casi di richiesta urgente motivata da parte del medico in relazione a particolari condizioni di salute del paziente, il mancato immediato soddisfacimento della richiesta presso le strutture pubbliche equivale ad autorizzazione ad accedere agli ambulatori o strutture convenzionati. In tal caso l'unità sanitaria locale appone sulla richiesta la relativa annotazione »; n. 6: « Le unità sanitarie locali attuano misure idonee a garantire che le prestazioni urgenti siano erogate con priorità nell'ambito delle loro strutture »?

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Ravenna, via Podgora n. 66 presso Assopresidi - Associazione nazionale presidi sanitari diagnostici privati.

(1020)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 febbraio 1983, n. 27.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, concernente ulteriore differimento dei termini previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, nonché di quelli fissati al 30 novembre 1982 per il versamento dell'acconto delle imposte sui redditi e relativa addizionale straordinaria. Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, concernente ulteriore differimento dei termini previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, nonchè di quelli fissati al 30 novembre 1982 per il versamento dell'acconto delle imposte sui redditi e relativa addizionale straordinaria, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al secondo comma, le parole « citato decreto n. 429 » *sono sostituite dalle seguenti*: « decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516 », *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo*: « Sull'importo delle imposte dovute relativamente alle dichiarazioni integrative presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia se interamente versato entro il termine di presentazione delle dichiarazioni integrative sia se corrisposto alle scadenze rateali sopra previste, è dovuto un interesse, in ragione del 23 per cento annuo, calcolato rispetto alle corrispondenti scadenze di pagamento previste dallo stesso articolo 20 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* »;

al terzo comma, le parole « del citato decreto n. 429 » *sono sostituite dalle seguenti*: « del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, », *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo*: « Sull'importo delle somme dovute relativamente alle dichiarazioni integrative presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia se interamente versato entro il termine di presentazione delle dichiarazioni integrative sia se corrisposto alle scadenze rateali sopra previste, si applica l'interesse nella misura del 23 per cento annuo e con le modalità previste dalle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma precedente, calcolato rispetto alle corrispondenti scadenze previste dal medesimo terzo comma dell'articolo 30 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Ai soli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 24 e 31 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, si considerano pendenti anche le controversie di cui al primo comma dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, se alla data di entrata in vigore dell'anzidetto decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, non è stata notificata ordinanza di estinzione ovvero se avverso tale ordinanza pende ricorso.

Per ogni altro effetto, si applicano le disposizioni anteriori all'entrata in vigore del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429. Non si fa luogo al rimborso, relativamente alle suddette controversie, delle somme pagate a titolo di imposta, sovrimposta, addizionale, maggiorazione di imposta, interesse, soprattassa, pena pecuniaria e di altra sanzione non penale, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il termine per i pagamenti previsti dal primo comma dell'articolo 23 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, è fissato al 15 marzo 1983 ».

Dopo l'articolo 2, *sono aggiunti i seguenti*:

"Art. 2-*bis*. — Al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, sono apportate le seguenti modificazioni.

All'articolo 14, secondo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Nei casi di fusione le dichiarazioni integrative sono presentate dalla società risultante dalla fusione o incorporazione, ferma restando l'autonomia delle singole società fuse o incorporate ai fini delle norme contenute nel presente capo. Le stesse disposizioni si applicano nei casi di trasformazione di cui all'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e all'articolo 15, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598; negli altri casi di trasformazione deve essere presentata un'unica dichiarazione integrativa e, per i periodi di imposta anteriori e posteriori alla trasformazione, debbono essere adottate modalità di integrazione tra loro compatibili. Gli eredi dei contribuenti deceduti nel periodo dal 31 luglio 1982 al 15 marzo 1983 possono presentare la dichiarazione integrativa, relativamente alle imposte dovute dal loro dante causa, entro il 15 settembre 1983 ».

All'articolo 15:

nel primo comma, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: « La dichiarazione integrativa degli eredi del contribuente deve essere presentata al centro di servizio nella cui circoscrizione, a norma dello stesso decreto, è ricompreso il comune nel quale il contribuente aveva l'ultimo domicilio fiscale » e nel secondo periodo le parole « domicilio fiscale del soggetto » sono sostituite dalle seguenti: « domicilio fiscale del soggetto dichiarante »;

nel secondo comma, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole « nè per il riconoscimento di detrazioni di imposta diverse o maggiori di quelle originariamente dichiarate »;

nel sesto comma, le parole « nel primo comma dell'articolo 16 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'articolo 16 » ed è aggiunto il seguente periodo: « Le quantità ed i valori così evidenziati si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi relative ai periodi di imposta successivi con esclusione di quelli definibili ai sensi del presente decreto per i quali non sia stata presentata la dichiarazione integrativa, ove non formino oggetto di accertamento o rettifica d'ufficio »;

nell'ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le parole « e del terzo comma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Sulla base delle quantità e valori evidenziati ai sensi del sesto comma e dell'articolo 16, i soggetti ivi indicati possono procedere ad ogni effetto alla regolarizzazione delle scritture contabili apportando le conseguenti variazioni nel bilancio chiuso al 31 dicembre 1982 ovvero in quello del periodo d'imposta in corso a tale data.

I soggetti indicati nel sesto comma che hanno presentato dichiarazioni integrative, anche per definizione automatica, possono procedere alla regolarizzazione delle scritture contabili nel bilancio chiuso al 31 dicembre 1982 o in quello del periodo di imposta in corso a tale data eliminando le attività o le passività fittizie, inesistenti o indicate per valori superiori a quelli effettivi. L'iscrizione di dette variazioni non comporta emergenza di componenti attivi o passivi ai fini della determinazione del reddito d'impresa nè la deducibilità di quote di ammortamento o accantonamento corrispondenti alla riduzione dei relativi fondi.

Per i soggetti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui agli articoli 16 e 19, le disposizioni del precedente comma si applicano altresì per l'iscrizione in bilancio di attività in precedenza omesse, ma in tal caso il valore iscritto concorre alla formazione del reddito d'impresa nella misura del venti per cento. Il residuo valore deve essere accantonato in apposito fondo e concorre alla formazione del reddito nel periodo d'imposta e nella misura in cui il fondo sia comunque utilizzato.

Per le imprese minori le variazioni sono consentite solo relativamente alle quantità o ai valori delle rimanenze di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. I relativi importi sono fiscalmente riconosciuti nei limiti dei valori normali, diminuiti del 30 per cento ove trattisi di merci o prodotti destinati alla vendita, al 1° gennaio 1982 e concorrono, per un quinto del loro ammontare, alla formazione del reddito d'impresa nel periodo d'imposta in cui le variazioni sono apportate. Il residuo importo concorre alla formazione del reddito in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi. Qualora la attività di impresa cessi prima del quinto periodo di imposta l'importo residuo concorre alla formazione del reddito di impresa nell'ultimo periodo di imposta. Le nuove quantità e valori devono risultare in apposito prospetto da allegare alla dichiarazione dei redditi del periodo di imposta nel quale le variazioni sono state effettuate ».

All'articolo 16:

nel primo comma, sono aggiunti i seguenti periodi: « Se nella dichiarazione originaria, ancorché tardiva oltre il mese, non sono stati indicati redditi imponibili relativamente ad una o più imposte cui la dichiarazione si riferiva, la contraversia si estingue se la dichiarazione integrativa reca imponibili non inferiori al 60 per cento di quello accertato dall'ufficio relativamente alle medesime imposte. Se ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche i soggetti, nei cui confronti rilevano le perdite ai sensi degli articoli 17 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, nella dichiarazione originaria hanno esposto una perdita, la controversia si estingue se nella dichiarazione integrativa è indicata una variazione della perdita dichiarata per un importo pari al 60 per cento dell'ammontare complessivo della riduzione della perdita accertata e dell'eventuale imponibile accertato »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le rettifiche al reddito d'impresa, oggetto di contestazione, idonee ad esplicare effetti sui periodi d'imposta successivi, si considerano riconosciute ai fini delle imposte sul reddito per la quota a loro imputabile del maggior reddito imponibile determinato ai sensi del presente articolo a condizione che risultino esplicitamente indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta chiuso al 31 dicembre 1982 o in corso a tale data ».

All'articolo 17, è aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni di cui al sesto, settimo e ottavo comma dell'articolo 15 si applicano nell'ambito delle rettifiche analiticamente effettuate dall'ufficio per il reddito di impresa ».

All'articolo 19:

al terzo comma, le parole « e per le persone giuridiche » sono sostituite dalle seguenti: « e per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche »;

nel sesto comma, le parole « da persone giuridiche » sono sostituite dalle seguenti: « dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche »;

dopo il sesto comma, è aggiunto il seguente:

« Le società e le associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, sono ammesse ad avvalersi della definizione automatica a condizione che l'imposta lorda originariamente dichiarata sia aumentata del 25 per cento. Nel caso in cui dalla dichiarazione originaria non emerga alcuna imposta lorda, il periodo di imposta è definito automaticamente se nella dichiarazione integrativa è riconosciuta una maggiore imposta di lire 500 mila. Per la definizione automatica dei periodi di imposta per i quali è stata omessa la presentazione della dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa deve recare l'impegno a versare l'importo di lire un milione ».

All'articolo 20:

nel primo comma, le parole « agli articoli 16 e 17 » sono sostituite dalle seguenti: « agli articoli 16 e 17 nonché di quelle relative ai redditi soggetti a tassazione separata »;

nel secondo comma, è aggiunto il seguente periodo: « Gli eredi del contribuente devono effettuare i versamenti delle imposte in ragione del 40 per cento entro il termine del 15 settembre 1983 e, per la differenza, in due rate uguali, rispettivamente, nei mesi di novem-

bre 1983 e febbraio 1984; ovvero in unica soluzione entro il 15 settembre 1983 con la riduzione del 5 per cento dell'importo delle imposte dovute »;

nel terzo comma, le parole « calcolato con decorrenza dall'anno 1982 » sono sostituite dalle seguenti: « calcolato con decorrenza dall'anno 1983 »;

nel sesto comma, le parole « L'imposta locale sui redditi, dovuta a seguito delle dichiarazioni integrative di cui al presente titolo, non è deducibile » sono sostituite dalle seguenti: « L'imposta locale sui redditi e l'imposta sul valore aggiunto, dovute a seguito delle dichiarazioni integrative di cui al presente titolo, non sono deducibili ».

Dopo l'articolo 20, è aggiunto il seguente:

« Art. 20-*bis*. — La liquidazione di cui al precedente articolo è eseguita, per tutte le annualità di imposta incluse nella dichiarazione integrativa, dall'ufficio delle imposte o dal centro di servizio cui detta dichiarazione è stata presentata ai sensi del primo comma dello articolo 15, avvalendosi di procedure automatizzate sulla base dei dati memorizzati negli archivi del sistema informativo del Ministero delle finanze e di quelli certificati dagli uffici presso i quali sono state o dovevano essere presentate le dichiarazioni annuali per i periodi di imposta inclusi nelle dichiarazioni integrative.

I centri di servizio procedono alla iscrizione a ruolo o alla esecuzione dei rimborsi emergenti dalla liquidazione delle dichiarazioni integrative a norma delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787. Gli uffici distrettuali delle imposte procedono a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. A tal fine la circoscrizione territoriale di ciascun centro di servizio comprende le regioni indicate nell'articolo 2 del decreto ministeriale 28 settembre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 30 settembre 1982.

Alle iscrizioni ed ai rimborsi relativi ad annualità di imposta per le quali è stata presentata dichiarazione integrativa ai sensi degli articoli 18 e 19 si provvede mediante determinazione di un unico importo per ciascun tributo tenendo conto dei risultati della liquidazione effettuata con riferimento a ciascuna di dette annualità.

Alle iscrizioni, ai rimborsi od agli sgravi relativi alle annualità di imposta per le quali è stata presentata dichiarazione integrativa ai sensi degli articoli 16 e 17, provvedono, per ciascuna annualità, sulla base delle comunicazioni degli uffici che hanno effettuato la liquidazione, gli uffici delle imposte che hanno eseguito l'accertamento. A tale fine la comunicazione, datata e sottoscritta dal titolare dell'ufficio che ha provveduto alla liquidazione stessa o da un suo rappresentante, deve contenere gli estremi della liquidazione effettuata ».

All'articolo 24, nel primo comma, le parole « di quello accertato dall'ufficio » sono sostituite dalle seguenti: « del maggiore imponibile accertato dall'ufficio » ed è aggiunto il seguente periodo: « La richiesta comporta l'abbandono dell'eventuale controversia concernente l'applicabilità della definizione automatica degli imponibili ai sensi del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823 ».

All'articolo 28:

il primo comma è sostituito dal seguente:

« L'imposta sul valore aggiunto può essere definita, su richiesta del contribuente, a norma dei seguenti commi relativamente ai periodi di imposta per i quali non siano stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica ovvero siano stati notificati avvisi di rettifica con esplicita indicazione del loro contenuto parziale »;

nel quarto comma, è aggiunto il seguente periodo: « In tal caso l'ammontare dell'eccedenza di credito relativa all'anno 1981, computato in detrazione nelle liquidazioni periodiche dell'anno 1982, deve essere versato entro il termine di presentazione della relativa dichiarazione annuale, senza applicazione di penalità né di interessi di mora ».

All'articolo 31, nel sesto comma, è aggiunto il seguente periodo: « Tuttavia in caso di mancato o insufficiente versamento delle imposte e tasse dovute a seguito della presentazione della istanza di definizione si applica la soprattassa nella misura del 20 per cento prevista dalle norme vigenti e gli interessi di mora, di cui alla stessa legge 26 gennaio 1961, n. 29, si applicano in misura raddoppiata ».

All'articolo 32:

il secondo comma è soppresso;

nel terzo comma, primo periodo, le parole « I giudizi in corso e i termini di impugnativa pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono sospesi » sono sostituite dalle seguenti: « I giudizi in corso e i termini per ricorrere o di impugnativa, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto o che iniziano a decorrere dopo tale data, sono sospesi » e l'ultimo periodo è soppresso;

nel sesto comma, è aggiunto il seguente periodo: « Relativamente ai tributi di cui al primo comma dell'articolo 31 sono altresì sospesi, sino al 31 dicembre 1984, i termini di prescrizione e di decadenza riguardanti la riscossione delle imposte complementari e suppletive »;

dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti:

« Le disposizioni di cui all'articolo 43, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed all'articolo 57, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non operano relativamente ai periodi di imposta per i quali siano state presentate le dichiarazioni integrative di cui agli articoli 16, 17 e 26 né per i periodi di imposta con accertamenti già definiti quando siano state presentate dichiarazioni integrative con definizione automatica per tutti i periodi di imposta per i quali non sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica.

Agli effetti degli articoli 14, 19, 25 e 28 non si considerano omesse le dichiarazioni originarie presentate con ritardo superiore ad un mese anche ad un ufficio incompetente. Sono considerate valide le dichiarazioni integrative presentate, nei termini, ad uffici territorialmente incompetenti.

I contribuenti che hanno presentato dichiarazioni integrative o istanze di definizione possono ottenere la proroga della sospensione della riscossione previ-

sta dal quarto comma. A tal fine debbono presentare, alla competente intendenza di finanza, entro il 25 marzo 1983, domanda, in carta libera, con allegata copia, anche fotostatica, della dichiarazione integrativa o istanza di definizione presentata e della ricevuta o di altro documento dell'amministrazione postale comprovante la consegna all'ufficio postale della raccomandata di trasmissione. Nei confronti dei contribuenti che non hanno presentato la predetta domanda, la riscossione rateale delle somme iscritte a titolo provvisorio nei ruoli resi esecutivi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto riprende con la scadenza di aprile 1983. A seguito della liquidazione delle dichiarazioni integrative o delle istanze di definizione, presentate ai sensi degli articoli 16, 17 e 24, gli uffici emettono i provvedimenti di sgravio per le iscrizioni di cui sopra relative ai periodi di imposta cui le dichiarazioni o istanze si riferiscono. Per i periodi di imposta per i quali è stata presentata dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 17, l'iscrizione provvisoria a ruolo da effettuare ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è commisurata alle somme di imposta per le quali la contestazione prosegua. Per i contribuenti che, pur avendo presentato dichiarazione integrativa o istanza di definizione, hanno effettuato il pagamento delle somme iscritte provvisoriamente a ruolo, dette somme sono conguagliate in sede di liquidazione delle imposte risultanti da dette dichiarazioni o istanze ».

Dopo l'articolo 32, è aggiunto il seguente:

« Art. 32-*bis*. — Al fine di agevolare l'attuazione delle norme contenute nel presente decreto, l'intendente di finanza, accertate le esigenze dei dipendenti uffici finanziari, può disporre, fino al termine indicato nel terzo comma dell'articolo 20, per la liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative, il temporanea distacco di personale da lui amministrato da uno ad altro degli uffici finanziari medesimi, anche se di settore diverso da quello di appartenenza » ".

" Art. 2-*ter*. — I soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, obbligati all'effettuazione delle ritenute alla fonte sulle somme o valori da essi corrisposti ed alla presentazione della relativa dichiarazione annuale dei redditi ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto, per i periodi d'imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione è scaduto anteriormente al 1° agosto 1982, sempreché non sia intervenuto accertamento definitivo, sono ammessi a presentare dichiarazioni integrative in luogo di quelle omesse e per rettificare in aumento quelle già presentate ancorché con ritardo superiore ad un mese.

I soggetti di cui al comma precedente, tra il 10 ed il 30 giugno 1983, devono spedire per raccomandata le dichiarazioni integrative, relativamente agli ammontari complessivi dei vari pagamenti effettuati e ai periodi d'imposta per i quali intendono avvalersi della facoltà prevista nel primo comma. Nei casi di fusione e trasformazione si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, nel testo modificato dal presente decreto.

Le dichiarazioni integrative, a pena di nullità, devono essere redatte su stampati conformi ai modelli approvati, entro e non oltre il 31 marzo 1983, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per l'attuazione delle norme di cui al presente articolo e le istruzioni per la compilazione dei modelli.

Le dichiarazioni integrative devono essere presentate all'ufficio delle imposte dirette nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto dichiarante al momento della presentazione della dichiarazione, secondo criteri e modalità stabiliti con il decreto previsto dal precedente comma.

Nella dichiarazione integrativa devono essere indicati, distintamente per ciascun periodo d'imposta per il quale è esercitata la facoltà prevista dal primo comma, l'importo o il maggiore importo complessivo delle somme o dei valori soggetti a ritenuta, delle relative ritenute o delle maggiori ritenute nonché altri dati ed elementi in conformità del modello di cui al terzo comma.

In caso di accertamento in rettifica o d'ufficio notificato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, se il sostituto d'imposta non accetta di corrispondere l'intero importo delle ritenute o delle maggiori ritenute accertate, la controversia prosegue per la differenza.

Le imposte dovute in base alle dichiarazioni integrative, ad esclusione di quelle relative ad accertamenti notificati anteriormente alla data della loro presentazione, sono riscosse mediante versamento diretto, in ragione del 40 per cento entro il termine di presentazione della dichiarazione integrativa e, per la differenza, in due rate uguali, rispettivamente, nei mesi di settembre e novembre 1983. Si applicano le disposizioni dell'articolo 20, comma settimo, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, sulla base dei termini e delle modalità stabiliti con il decreto di cui al terzo comma del presente articolo. Si applicano altresì le disposizioni dei commi terzo, quarto e quinto dello stesso articolo 20 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, nel testo modificato dal presente decreto.

Le sanzioni amministrative previste dal titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dal titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non si applicano se l'ammontare delle ritenute resta definito per l'importo corrispondente alle dichiarazioni integrative. In caso contrario si applicano le sanzioni commisurate alle maggiori ritenute definitivamente accertate. Si applicano altresì le disposizioni del primo comma, secondo periodo, e del secondo comma dell'articolo 22 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516.

Per le ritenute indicate nelle dichiarazioni integrative non può essere esercitata la rivalsa sui percettori delle somme o dei valori non assoggettati a ritenuta. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per la deducibilità delle somme o dei valori ai fini delle imposte sul reddito.

Si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 32 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982,

n. 516. Si applicano altresì le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dello stesso articolo, nel testo modificato dal presente decreto, con riferimento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La proroga dei termini aventi scadenza tra la data del 14 luglio 1982 ed il 31 dicembre 1983, di cui al quinto comma del citato articolo 32, nel testo modificato dal presente decreto, opera anche nei confronti dei sostituti d'imposta.

Relativamente alle somme e ai valori per i quali il termine di presentazione della dichiarazione annuale è scaduto anteriormente al 1° agosto 1982, ai fini dell'applicazione dei benefici del presente articolo si considerano validi i versamenti delle ritenute effettuati, in ipotesi diverse da quelle previste nell'articolo 23 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che venga presentata dichiarazione integrativa nel termine di cui al secondo comma del presente articolo. Restano ferme, relativamente ai predetti versamenti, le somme pagate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a titolo di interessi, soprattasse e pene pecuniarie ".

Art. 2.

Ad integrazione della delega prevista dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1982, n. 516, il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che le condizioni previste dall'articolo 2 della legge medesima non operano per i reati tributari ivi considerati riferibili a periodi di imposta già definiti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, né per i reati riferibili a periodi di imposta con accertamento divenuto definitivo alla stessa data.

Art. 3.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i reati previsti dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, oltre quanto disposto dall'articolo 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, n. 525, dall'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, relativi ai sostituti di imposta e commessi fino al 30 giugno 1982, subordinatamente alla presentazione, per i periodi di imposta cui i reati si riferiscono, delle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 2-*ter* del decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia si applica:

1) per il reato di cui al secondo comma dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che gli eventuali maggiori importi definitivamente accertati, dopo la presentazione della dichiarazione integrativa, non superino il limite indicato nello stesso secondo comma;

2) per il reato di cui alla lettera *c*) del terzo comma dello stesso articolo 56, a condizione che il dichiarante assuma l'impegno a versare, nei termini e con le modalità previste dal decreto ministeriale di cui allo articolo 2-*ter* del decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, un importo non inferiore al 20 per cento dell'ammontare delle relative ritenute irregolarmente indicate nella dichiarazione originaria;

3) per il reato di cui alla lettera *d*) del terzo comma del medesimo articolo 56 e per il reato di cui allo articolo 92 del decreto 29 settembre 1973, n. 602, a condizione che l'importo delle relative ritenute risulti compreso in quello indicato nella dichiarazione integrativa.

Il Presidente della Repubblica è altresì delegato a concedere amnistia, alle condizioni sopra previste, per i reati indicati nel quinto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1982, n. 525, quando tali reati siano stati commessi, fino al 30 giugno 1982, per eseguire od occultare quelli indicati nel primo comma del presente articolo, ovvero per conseguirne il profitto e siano riferibili alla stessa pendenza o situazione tributaria.

L'amnistia si applica anche nei confronti dei concorrenti nel reato, sempreché si verifichino le condizioni sopraindicate.

La condizione prevista nel primo comma non opera per i reati riferibili a periodi di imposta con accertamento divenuto definitivo anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429.

Art. 4.

Le disposizioni contenute nell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, hanno effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1983

PERTINI

FANFANI — FORTE

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 11 febbraio 1983.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Visto il regolamento (CEE) n. 288 del 5 febbraio 1982 del Consiglio relativo al regime comune applicabile alle importazioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 1765 del 30 giugno 1982 del Consiglio relativo al regime comune applicabile alle importazioni da Paesi a commercio di Stato;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci previsto dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione degli accessori per tubi di ghisa malleabile (v.d. 73.20 B) originari dai Paesi delle zone A2, A3, B e C è assoggettata al regime dell'autorizzazione ministeriale.

L'autorizzazione ministeriale sarà concessa in via automatica per l'importazione dei sopracitati prodotti originari dei Paesi Terzi e posti in libera pratica nella CEE.

L'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979 e alla circolare 7/82 del 6 febbraio 1982 sono modificati nel senso sopraindicato.

Art. 2.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Roma, addì 11 febbraio 1983

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
FORTE

(1021)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 27 novembre 1982, n. **1082.**

Approvazione della ristrutturazione degli « Istituti riuniti di San Girolamo della carità », in Roma.

N. 1082. Decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene approvata la ristrutturazione degli « Istituti riuniti di San Girolamo della carità », che assumono la denominazione di « Istituti riuniti di San Girolamo della carità (Centro per la difesa sociale dei minori) », in Roma. Viene, altresì, approvato lo statuto dell'ente medesimo, con una modificazione all'art. 6 dello statuto stesso.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *febbraio* 1983
Registro n. 4 *Interno, foglio n.* 255

DECRETO 27 novembre 1982, n. **1083.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di culto denominata « Patronato di San Girolamo della carità », in Roma.

N. 1083. Decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di culto denominata « Patronato di San Girolamo della carità », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *febbraio* 1983
Registro n. 4 *Interno, foglio n.* 254

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 101/83 del Consiglio, del 17 gennaio 1983, che istituisce un dazio antidumping definitivo su alcune importazioni di concimi chimici originari degli Stati Uniti d'America.

Regolamento (CEE) n. 102/83 della commissione, del 18 gennaio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 103/83 della commissione, del 18 gennaio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 104/83 della commissione, del 18 gennaio 1983, che fissa i prezzi minimi di vendita delle carni bovine disossate oggetto di vendita mediante gara ai sensi del regolamento (CEE) n. 2326/79.

Regolamento (CEE) n. 105/83 della commissione, del 18 gennaio 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 106/83 della commissione, del 18 gennaio 1983, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Pubblicati nel n. L 15 *del* 19 *gennaio* 1983.

(15/C)

Regolamento (CEE) n. 107/83 del Consiglio, del 17 gennaio 1983, recante proroga del regolamento (CEE) n. 3437/82 che modifica il regolamento (CEE) n. 878/77 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo.

Regolamento (CEE) n. 108/83 del Consiglio, del 17 gennaio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 652/79 relativo alle conseguenze del sistema monetario europeo nel quadro della politica agricola comune.

Regolamento (CEE) n. 109/83 del Consiglio, del 17 gennaio 1983, recante proroga del regolamento (CEE) n. 3439/82 che modifica il regolamento (CEE) n. 974/71 relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri.

Regolamento (CEE) n. 110/83 del Consiglio, del 17 gennaio 1983, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1893/79 e (CEE) n. 2592/79 che introducono nella Comunità la registrazione delle importazioni di petrolio greggio.

Regolamento (CEE) n. 111/83 della commissione, del 19 gennaio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 112/83 della commissione, del 19 gennaio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 113/83 della commissione, del 19 gennaio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 114/83 della commissione, del 19 gennaio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 115/83 della commissione, del 19 gennaio 1983, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 116/83 della commissione, del 17 gennaio 1983, relativo al regime da applicare alle importazioni in Irlanda di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese.

Regolamento (CEE) n. 117/83 della commissione, del 19 gennaio 1983, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli di esportazione presentate nel mese di gennaio 1983 per i prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un Paese terzo.

Regolamento (CEE) n. 118/83 della commissione, del 19 gennaio 1983, relativo alla vendita, mediante gara particolare, di carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 119/83 della commissione, del 19 gennaio 1983, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento danese, francese ed irlandese e destinate ad essere esportate.

Regolamento (CEE) n. 120/83 della commissione, del 19 gennaio 1983, che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni suine.

Regolamento (CEE) n. 121/83 della commissione, del 19 gennaio 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero greggio per la diciannovesima gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 2013/82.

Regolamento (CEE) n. 122/83 della commissione, del 19 gennaio 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero bianco per la venticinquesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2014/82.

Regolamento (CEE) n. 123/83 della commissione, del 19 gennaio 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Informazione concernente la data di entrata in vigore del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba siriana.

Pubblicati nel n. L 16 *del* 20 *gennaio* 1983.

(16/C)

Regolamento (CEE) n. 124/83 del Consiglio, del 17 gennaio 1983, che proroga il periodo previsto all'art. 73, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 1979.

Regolamento (CEE) n. 125/83 del Consiglio, del 18 gennaio 1983, che determina il quantitativo di burro neozelandese che il Regno Unito è autorizzato ad importare nel febbraio 1983.

Regolamento (CEE) n. 126/83 della commissione, del 20 gennaio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 127/83 della commissione, del 20 gennaio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 128/83 della commissione, del 20 gennaio 1983, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 129/83 della commissione, del 20 gennaio 1983, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 130/83 della commissione, del 20 gennaio 1983, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 131/83 della commissione, del 20 gennaio 1983, recante nona modifica del regolamento (CEE) numero 2115/76, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di vini, di succhi e di mosti di uve.

Regolamento (CEE) n. 132/83 della commissione, del 19 gennaio 1983, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 133/83 della commissione, del 19 gennaio 1983, che rinvia la data di presa in consegna e modifica taluni prezzi di vendita delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) numero 984/81.

Regolamento (CEE) n. 134/83 della commissione, del 19 gennaio 1983, che rinvia la data di presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) n. 2374/79.

Regolamento (CEE) n. 135/83 della commissione, del 19 gennaio 1983, relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine, di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate.

Regolamento (CEE) n. 136/83 della commissione, del 19 gennaio 1983, che modifica taluni prezzi di vendita e che rinvia la data di presa in consegna delle carni bovine messe in vendita dagli organismi d'intervento a titolo del regolamento (CEE) numero 2329/79.

Regolamento (CEE) n. 137/83 della commissione, del 20 gennaio 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 138/83 della commissione, del 20 gennaio 1983, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 139/83 della commissione, del 20 gennaio 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 140/83 della commissione, del 20 gennaio 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 17 *del* 21 *gennaio* 1983.

(17/C)

Regolamento (CEE) n. 141/83 della commissione, del 20 gennaio 1983, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 21 *del* 24 *gennaio* 1983.

(18/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo, per il mese di gennaio 1983, per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di gennaio 1983 rispetto a gennaio 1982 risulta pari a più 16,4 (sedicivirgolaquattro).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di gennaio 1983 rispetto a gennaio 1981 risulta pari a più 36,5 (trentaseivirgolacinque).

(1037)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a sette posti di ispettore nel ruolo della settima qualifica funzionale degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 278;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574;
Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 1981, n. 432;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 12 marzo 1982 con il quale la Direzione generale dell'aviazione civile è stata autorizzata a bandire, tra gli altri, un concorso pubblico per l'assunzione di ispettori in prova nel ruolo della settima qualifica funzionale degli esperti della circolazione aerea e della assistenza al volo;
Visto il decreto ministeriale 11/96 del 27 luglio 1982, con il quale è stato approvato il programma di esame per i concorsi di accesso al ruolo citato;
Considerato che nessun posto deve essere riservato agli impiegati della soppressa carriera di concetto, ai sensi dello art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 poiché non vi sono dipendenti in possesso dei requisiti prescritti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a sette posti di ispettore in prova nel ruolo della settima qualifica funzionale degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo della Direzione generale dell'aviazione civile.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

1) il possesso del diploma di laurea conseguita presso una università statale o istituto superiore riconosciuto;

2) avere frequentato e superato il corso per dirigente delle telecomunicazioni o per controllore della circolazione aerea indetto dal Ministero della difesa o corso similare in Italia o all'estero purché la frequenza e l'esito del corso siano certificati dal predetto Ministero o dall'autorità competente ovvero, se trattasi di corso all'estero, dall'autorità consolare italiana;

3) aver esercitato lodevolmente le mansioni relative al corso di specializzazione per un periodo effettivo di almeno due anni;

4) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche nel caso di cumulo dei benefici, i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, numero 229.

6) godimento dei diritti politici;

7) buona condotta;

8) idoneità fisica all'impiego;

9) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti sopraindicati debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

L'esclusione dal concorso, per mancanza di uno dei requisiti può essere disposta in qualsiasi momento con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata, devono essere presentate o fatte pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale - Via C. Colombo, 420 - 00145 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'ufficio personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo delle domande al citato ufficio personale, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità di quest'ultimo al concorso, salva l'ipotesi prevista nel comma precedente.

Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*) i candidati debbono dichiarare sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e il nome;

2) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2 dovranno indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindervi);

3) la residenza;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonché i precedenti penali eventualmente pendenti dei quali dovrà essere specificata la natura;

7) il titolo di studio posseduto;

8) di avere svolto uno dei corsi indicati al punto 2) del precedente art. 2 e di avere svolto le relative mansioni per almeno due anni;

9) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

10) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) l'impegno a permanere in caso di nomina nella sede stabilita dall'amministrazione per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio.

Dovranno essere, inoltre, indicati:

a) la lingua o le lingue estere (francese e spagnolo) scelte per le prove facoltative;

b) l'indirizzo (con il codice di avviamento postale) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso. Per i dipen-

denti statali è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

Non si terrà conto delle domande che risultino prive di autenticazione.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

Art. 4.

Unitamente alla domanda e comunque entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* i concorrenti dovranno produrre i titoli di merito in originale o copia autenticata in bollo.

Valgono, al riguardo, le disposizioni contenute nel secondo, terzo e quarto comma del precedente art. 3.

I titoli verranno valutati dalla commissione esaminatrice prima dell'espletamento delle prove d'esame ai sensi delle vigenti norme, con le modalità di seguito indicate e per un punteggio massimo complessivo non superiore a 5/10 così ripartito:

a) per il possesso della laurea conseguito presso università statale o istituto superiore riconosciuto, con punteggio superiore a 93/110: da punti 1,30 a punti 1,50 per la laurea in ingegneria elettronica od elettrotecnica; da punti 1,20 a punti 1,40 per la laurea in ingegneria aeronautica od aerospaziale o meccanica; da punti 1,10 a punti 1,30 per laurea in scienze nautiche; da punti 1 a punti 1,20 per la laurea in altri rami dell'ingegneria o per altra laurea ad indirizzo scientifico o tecnico o giuridico od economico ovvero in lingue estere; da punti 0,90 a punti 1,10 per laurea diversa dalle precedenti;

b) per corsi di specializzazione aeronautica e di durata non inferiore a due mesi, superati positivamente e risultanti da apposita certificazione rilasciata dall'autorità competente ovvero dall'autorità consolare italiana all'estero: da punti 0,25 a punti 0,50 per ciascun corso e per un totale massimo complessivo non superiore a punti 1, esclusi i corsi di cui all'art. 1;

c) per ogni idoneità conseguita in concorsi, per esami o per titoli, ed esami nella carriera direttiva dello Stato o di enti pubblici o da ufficiale in servizio permanente effettivo punti 0,50 e fino ad un massimo complessivo di punti 1;

d) per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di attività svolta come dirigente delle telecomunicazioni o controllore della circolazione aerea, con la qualifica di ottimo od equivalente, oltre i due anni prescritti per l'ammissione al presente concorso, punti 0,25 e per un totale massimo complessivo non superiore a punti 1,50.

Non saranno presi in considerazione titoli diversi da quelli sopra indicati o che non contengano tutte le indicazioni richieste ovvero presentati in copia non autenticate.

Art. 5.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio oltre ad una prova facoltativa, scritta ed orale, di lingua estera, secondo il seguente programma:

Prove scritte obbligatorie:

prima prova: la convenzione di Chicago sull'aviazione civile internazionale ed i relativi allegati tecnici con particolare riguardo a quelli numeri 1), 2), 3), 4), 5), 10), 11), 12), 13), 15), 16), 17);

seconda prova: trattazione in lingua inglese, con l'uso del vocabolario, di un argomento attinente ai servizi della circolazione aerea (di controllo-consultivo-informazioni volo-ricerca e soccorso) delle telecomunicazioni, meteorologico e delle informazioni aeronautiche.

Prova scritta facoltativa:

traduzione dall'italiano in franese o/e spagnolo, con l'uso del vocabolario, di un brano riguardante un argomento professionale.

Colloquio:

Il colloquio verterà sui seguenti argomenti oltre alle materie delle prove scritte obbligatorie:

1) la Direzione generale dell'aviazione civile: ordinamento e funzioni con particolare riguardo ai compiti degli esperti della circolazione aerea;

2) l'O.A.C.I.: ordinamento e funzioni con particolare riguardo al settore della navigazone aerea; riunioni, pubblicazioni con particolare riguardo a quelle relative a servizi della navigazione aerea (annessi 6-7-14-Doc. 8400,Doc. 7605,Doc.8168,Doc.4444;Doc.7030);

3) le principali norme della parte seconda del codice della navigazione relative alla gente dell'aria, alle inchieste sui sinistri, agli organi amministrativi della navigazione, all'uso degli aerodromi statali, al regime amministrativo degli aeromobili, alle disposizioni generali sulla polizza della navigazione da turismo e con alianti;

4) organizzazione, funzioni e competenze del R.A.I., dell'Aero club d'Italia e degli Aeroclubs federati;

5) norme sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

6) sicurezza del volo; scopi, criteri di analisi degli incidenti ai fini della sicurezza, le inchieste sui sinistri secondo l'annesso 13 alla convenzione di Chicago e il documento 6930 (O.A.C.I.);

7) traduzione dall'inglese in italiano, senza l'uso del vocabolario, di un brano riguardante un argomento professionale oltre ad una breve conversazione diretta ad accertare la capacità del candidato ad intendere ed esprimere nella lingua suddetta.

Ad analoga prova saranno sottoposti i candidati che avranno superato la prova scritta facoltativa di lingua estera.

Art. 6.

Le prove scritte avranno luogo in Roma presso la sala esami della Direzione generale dell'aviazione civile di via Cristoforo Colombo, 420 *nei giorni* 11, 12 *e* 13 *maggio* 1983 *con inizio alle ore* 9.

L'ultimo dei giorni predetti è destinato all'espletamento delle prove scritte facoltative di lingua estera.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti o l'inammissibilità al concorso stesso per irregolarità riscontrate nella domanda, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove nella sede e nei giorni indicati nel comma precedente.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti di un idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Per lo svolgimento delle prove si osservano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Art. 7.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte, obbligatorie e facoltative, sarà comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione al colloquio.

Il colloquio non s'intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto lo votazione di almeno sei decimi.

Per la prova facoltativa di lingua estera la commissione potrà attribuire fino a punti 0,25 per ciascuna lingua purché nella prova scritta e nella prova orale, alla quale saranno ammessi soltanto coloro che avranno superato quella scritta, sia stata conseguita la votazione, rispettivamente, di almeno sette decimi e sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

Art. 8.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio, cui si aggiunge quello eventualmente attribuito nelle prove facoltative di lingua estera e nella valutazione dei titoli.

Art. 9.

Le graduatorie di merito e dei vincitori saranno formate secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati nella votazione complessiva di cui all'art. 8 con l'osservanza delle disposizioni in materia di preferenza a parità di merito e di precedenza nella nomina.

I titoli di preferenza e di precedenza dovranno essere presentati dagli interessati con le modalità e nel termine che saranno indicati nell'apposito invito.

Le graduatorie predette e quella degli idonei oltre i vincitori saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nel Bollettino ufficiale della Direzione generale dell'aviazione civile.

Di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 10.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare allo stesso indirizzo della domanda i seguenti documenti in bollo entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) titolo di studio in originale o copia autenticata;

6) certificazioni, in originale o copie autenticate, relative al possesso dei requisiti professionali di cui ai punti 2) e 3) del precedente art. 2;

7) documento concernente la posizione nei riguardi degli obblighi militari e cioè a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

8) certificato medico rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza o da un medico militare attestante l'idoneità fisica del candidato al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso. Nel certificato dovrà inoltre essere precisato che si è proceduto all'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Per gli invalidi il certificato dovrà far comunque menzione dell'invalidità e dovrà attestare che lo stato fisico dell'invalido sia compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira;

9) certificato attestante il diritto all'elevazione del limite di età qualora non sia stato presentato come titolo di precedenza o di preferenza.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato, quali appartenenti ai ruoli organici delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti in bollo e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

a) copia dello stato matricolare rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quello di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale della amministrazione dalla quale il candidato dipende;

b) titolo di studio in originale o copia autenticata;

c) certificazioni relative ai requisiti professionali come al precedente n. 6);

d) certificato medico di cui al precedente n. 8).

I candidati che si trovino alle armi per gli obblighi di leva, od in carriera continuativa ovvero in servizio di polizia sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al **n. 7**).

Essi produrranno un certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro posizione.

Per i candidati indigenti e per i profughi dai territori di confine si applicano le particolari disposizioni vigenti in materia.

La documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data lell'ufficio postale accettante.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo presso altre amministrazioni dello Stato od enti di qualsiasi natura.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno nominati ispettori in prova nel ruolo di cui all'art. 1.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabili di un ulteriore uguale periodo nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione.

Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Coloro che avranno ultimato favorevolmente il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Sono esonerati dalla prova i vincitori che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 novembre 1982

Il Ministro: BALZAMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1983
Registro n. 1 *Trasporti, foglio n.* 198

ALLEGATO *A*

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile - Servizio affari generali e del personale - Ufficio personale - Via Cristoforo Colombo, 420 - 00145 ROMA

Il sottoscritto . . . . residente a . . . . in via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso, per titoli ed esami, a sette posti di ispettore in prova nel ruolo della settima qualifica funzionale degli esperti della circolazione aerea e dell'assistenza al volo della Direzione generale dell'aviazione civile.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . . . . . il . . . . . . (indicare, eventualmente, il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

di non aver riportato condanne penali (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate o le eventuali pendenze penali a proprio carico);

di essere in possesso del . . . . (indicare il titolo di studio posseduto) conseguito il . . . . . presso . . . .;

di aver superato il corso di specializzazione di . . . . (precisare il corso tra quelli indicati nell'art. 1 del bando) frequentato presso . . . .;

di avere esercitato lodevolmente le mansioni relative al corso di specializzazione per un periodo effettivo di anni . .;

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione (1) . . . .;

di non aver mai prestato servizio alle dipendenze dello Stato (2);
di essere disposto in caso di nomina a raggiungere la sede stabilita dall'amministrazione ed a permanervi per un quinquennio dalla data di assunzione in servizio.

Il sottoscritto chiede di sostenere la prova facoltativa di (indicare la lingua o le lingue prescelte: francese e spagnolo).
Il sottoscritto chiede, infine, che tutte le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse al seguente indirizzo . . . (indicare il c.a.p.).

Roma, .

Firma (3)
. . . . .

---

(1) Di aver prestato servizio militare di leva ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . ovvero di non aver prestato servizio militare perché . . .
(2) Ovvero di aver prestato servizio dal . . . . . al . . presso . . . . . . e che tale servizio è cessato a motivo di . . . . . .
(3) La firma dovrà essere autenticata, a pena di inammissibilità, con le modalità indicate nell'art. 3.

(889)

Concorso, per esami, a ventinove posti di operaio specializzato nel ruolo del personale operaio della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, recante norme sullo stato giuridico degli operai dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, recante norme sull'ordinamento delle categorie degli operai dell'amministrazione dello Stato;
Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157, concernente l'estensione dello statuto degli impiegati civili approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, agli operai dello Stato;
Vista la legge 18 ottobre 1978, n. 625, recante provvedimenti urgenti per il funzionamento dei servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ed in particolare l'art. 3 della legge stessa, anche in relazione all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, che ha elevato il limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310 ed il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale statale;
Visto l'art. 28-*ter* del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito nella legge 6 agosto 1981, n. 432, con il quale le amministrazioni dello Stato in deroga al disposto del secondo comma dell'art. 7 della legge 11 luglio 1980, n. 312, sono autorizzate a bandire pubblici concorsi;
Visto l'art. 26-*quinquies*, secondo comma, della legge 29 febbraio 1980, n. 33, che prevede la riserva del 50 % dei posti disponibili presso le amministrazioni dello Stato, in favore dei giovani di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285;
Tenuto conto che sono disponibili ventinove posti di operaio specializzato nel ruolo del personale operaio della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, e che pertanto può essere indetto un pubblico concorso per la copertura di detti posti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 1982 di autorizzazione a bandire concorsi pubblici, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1982, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 286;
Considerata l'opportunità di riservare il 50 % dei posti messi a concorso agli operai qualificati della stessa Direzione generale in possesso dei prescritti requisiti, a norma dell'art. 5, commi 8 e 9, della citata legge n. 157/1975;
Sentito in proposito il consiglio di amministrazione della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nell'adunanza del 3 febbraio 1982;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso ad operaio specializzato, con la qualifica di meccanico, nella quarta qualifica funzionale, nel ruolo del personale operaio della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per le seguenti regioni e per i posti a fianco di ognuna di esse indicati:

Piemonte	6
Lombardia	5
Veneto	3
Trentino-Alto Adige uff. Trento	2
Friuli-Venezia Giulia	2
Liguria	2
Emilia-Romagna	2
Toscana	2
Lazio	5

Ai sensi dell'art. 5, commi ottavo e nono, della legge 13 maggio 1975, n. 157, i posti stabiliti per ciascuna delle regioni suindicate sono riservati nella misura del 50 % agli operai qualificati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione i quali abbiano prestato servizio senza demerito nell'ultimo triennio. I posti eventualmente non assegnati ai riservatari, per mancanza di candidati idonei, saranno attribuiti, secondo l'ordine di graduatoria, ai candidati esterni che concorrono per la stessa sede regionale.
La partecipazione al concorso è limitata ad una sola regione, la cui scelta deve essere fatta con la domanda di ammissione al concorso stesso. I vincitori del concorso dovranno permanere per almeno cinque anni nella sede di servizio a ciascuno di essi assegnata all'atto della nomina.
Per i posti messi a concorso nelle singole regioni saranno formate distinte graduatorie di merito, con le modalità specificate al successivo art. 7.

Art. 2.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana;
2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti;
3) buona condotta;
4) godimento dei diritti politici;
5) idoneità fisica al lavoro e al servizio;
6) licenza di scuola elementare (quinta classe);
7) patente per la guida di autoveicoli della categoria D civile.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, in base al disposto dell'art. 56, lettera *d*), della legge 5 marzo 1961, n. 90, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. Possono invece essere ammessi al concorso anche coloro che, avendo riportata una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, abbiano ottenuta la riabilitazione.
I requisiti necessari per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Prima direzione centrale - Personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la domanda di ammissione, debitamente firmata, redatta su carta da bollo conformemente al modello allegato al presente decreto. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.
La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che, a cura dell'indicata Prima direzione centrale personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda di ammissione l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2, primo comma, dovranno indicare i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegato od operaio presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere in caso di nomina la sede assegnatagli e di permanervi per un periodo di almeno cinque anni;

m) l'indirizzo, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, al quale chiede che gli sia trasmessa ogni comunicazione per la durata del concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione dei cambiamenti nell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda stessa.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni sopra precisate, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, riportate anche nello schema allegato al presente bando, così come non si terrà conto delle domande non firmate dall'aspirante.

Non si terrà conto, infine, delle domande che non contengano l'indicazione della regione prescelta o che contengano la indicazione di una regione non elencata al precedente art. 1 o che contengano l'indicazione di più regioni.

Art. 4.
Prova d'esame

L'esame consisterà in un esperimento pratico inteso ad accertare la capacità tecnica dei concorrenti, e sarà effettuato secondo le modalità stabilite dalla commissione esaminatrice.

L'esame non si intenderà superato qualora i concorrenti non raggiungano il punteggio di almeno sei decimi.

Art. 5.
Diario della prova d'esame, comunicazione e documenti d'identità

La data e la sede della prova d'esame, che avrà luogo in Roma, saranno comunicate ai candidati con non meno di quindici giorni di anticipo e saranno pubblicate, nello stesso termine nella *Gazzetta Ufficiale.*

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio in data non anteriore ad un anno;

b) tessera di riconoscimento modello AT o BT se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure fa parte della famiglia di un dipendente statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta di identità.

I documenti suddetti non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 6.
Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione dei relativi documenti

I concorrenti dichiarati idonei dovranno far pervenire alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Prima direzione centrale - Personale - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nelle forme prescritte.

I titoli suddetti sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 3, purché vengano documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta l'inapplicabilità al candidato stesso dei benifici conseguenti al possesso dei titoli di preferenza o di precedenza.

Art. 7.
Formazione delle graduatorie

Le graduatorie di merito saranno formate secondo l'ordine dei punti ottenuti dai concorrenti nella prova di esame di cui al precedente art. 4.

A parità di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 13, lettera *a*), legge 13 maggio 1975, n. 157, e dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

Saranno dichiarati vincitori del concorso per le varie regioni i primi elencati nelle rispettive graduatorie, nel limite dei posti conferibili e tenendo conto della riserva prevista all'art. 1 del presente bando.

Le graduatorie dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione al lavoro.

Le graduatorie dei vincitori del concorso e degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale.* Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta, le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di lavoro o di impiego presso una pubblica amministrazione e può sottoporre i vincitori stessi a visita medica di controllo presso gli uffici sanitari compartimentali delle ferrovie dello Stato per l'accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine a disimpegnare le mansioni proprie della qualifica alla quale concorrono.

Art. 8.
Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Prima direzione centrale - Personale - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale della licenza elementare o copia, in bollo della licenza stessa autenticata nei modi previsti dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) copia, in bollo, della patente di guida richiesta al precedente art. 2 autenticata ai sensi della citata legge n. 15/1968;

3) estratto dell'atto di nascita, in bollo, rilasciato dall'ufficio di stato civile del comune di origine; qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune ita-

liano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare. I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età previsti dalle norme vigenti, produrranno i documenti prescritti salvo che essi non siano già stati presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina, ai sensi del precedente art. 6;

4) certificato di cittadinanza italiana, in bollo, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

5) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quello di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza.

I documenti di cui ai precedenti punti 4 e 5 dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

6) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) certificato medico, in bollo, rilasciato dal medico provinciale o U.S.L. o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da quale imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati e invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

8) i candidati di sesso maschile produrranno ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in loro vece, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo, rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (esercito, ed aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare, in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri): certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco recante, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti già in servizio nell'amministrazione dello Stato appartenenti ai ruoli organici potranno limitarsi a produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti:

1) copia dello stato matricolare, in bollo, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato;

2) titolo di studio, come al punto 1) del primo comma;

3) patente di guida, come al punto 2) del primo comma;

4) certificato medico, come al punto 7) del primo comma.

I candidati che si trovano alle armi per obbligo di leva, o in carriera continuativa, o quelli in servizio nei corpi di polizia, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza ed il documento militare di cui al punto 8) del primo comma, in luogo dei quali produrranno un certificato, in bollo, rilasciato dal comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta l'esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 7.

I concorrenti potranno fare riferimento ai documenti in possesso di questa amministrazione che non siano già scaduti secondo quanto precisato sul presente articolo.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso sono nominati in prova operai specializzati IV qualifica funzionale nel ruolo degli operai della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, salvo quanto previsto all'art. 8, sesto comma, della legge 13 maggio 1975, n. 157.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina stessa.

I vincitori del concorso devono permanere per almeno cinque anni nella sede di servizio ad essi assegnata all'atto della nomina.

Art. 10.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di sei mesi nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengono un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto di impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 11.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice verrà nominata con successivo decreto ministeriale ai sensi delle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 novembre 1982

Il Ministro: BALZAMO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1983
Registro n. 1 *Trasporti, foglio n.* 228

Schema della domanda di ammissione
(da redigere su carta da bollo)

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Prima direzione centrale personale - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

Dati da redigere a macchina o in stampatello

(Cognome e nome - le donne coniugate dovranno indicare prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito)

data di nascita (giorno, mese e anno)

luogo di nascita
(comune e provincia - Stato di nascita solo per i nati all'estero)

residenza (via, numero civico, c.a.p., comune, provincia)

recapito per le comunicazioni (via, numero civico, c.a.p., comune, provincia)
(se diverso dalla residenza)

Regione prescelta:

Il sottoscritto . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per operaio specializzato in prova con la qualifica di meccanico, per n. . posti assegnati alla regione . . impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della residenza e del recapito sopra indicato.

Ai fini dell'ammissone al concorso dichiara, nell'ordine:

a) di possedere i seguenti requisiti e condizioni che danno diritto all'elevamento del limite di età . . (specificare tutti i titoli e le condizioni che consentono, ai sensi delle leggi in vigore, l'elevamento del limite massimo di età stabilito dall'art. 2 del bando);

b) di essere cittadino italiano;

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

d) di non avere riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate);

e) di essere in possesso della licenza di scuola elementare (quinta classe) conseguita nell'anno scolastico . . presso . (indicare la scuola e la città della stessa);

f) di essere in possesso della patente per la guida di autoveicoli della categoria D;

g) di avere soddisfatto agli obblighi di leva, oppure di essere attualmente in servizio militare presso . . (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

h) di non avere mai prestato servizio presso una amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la qualifica rivestita, la durata del servizio prestato con l'indicazione della data di inizio e termine e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto di impiego);

i) di accettare, in caso di nomina, la destinazione assegnatagli;

l) di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Data .

Firma del candidato
(da autenticare da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario delegato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo dell'autenticazione il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestino servizio, per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata)

(919)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sette sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo automobilistico riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, sull'unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1981, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1981, registro n. 20 Difesa, foglio n. 202, con il quale è stato indetto, tra l'altro un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sette sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo automobilistico, da trarsi dagli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo, con riserva di quattro posti a favore degli ufficiali di complemento vincolati alla ferma biennale di cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, sopracitata;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1982, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1982, registro n. 11 Difesa, foglio n. 34, con cui sono state fissate nuova data e nuova sede di svolgimento della prova scritta del concorso;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1982, registro n. 23 Difesa, foglio n. 242, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso indetto con decreto ministeriale 11 maggio 1981, dianzi citato;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sette sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo automobilistico, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo, indetto con decreto ministeriale 11 maggio 1981, citato nelle premesse:

1) s. ten. au. cpl. cong. Fatuzzo Edoardo, nato il 25 febbraio 1953 . . . . punti 42,200
2) s. ten. au. cpl. cong. Freda Ettore, nato il 20 luglio 1957 . . . . » 42,000
3) s. ten. au. cpl. tratt. Gargiulo Gerardo, nato il 7 marzo 1960 . . . . » 42,000
4) s. ten. au. cpl. cong. Vico Carlo, nato il 28 febbraio 1959 . . . . » 40,500
5) s. ten. au. cpl. tratt. Campa Francesco, nato il 2 giugno 1959 . . . . » 40,200
6) s. ten. au. cpl. cong. Cherubini Gherardo, nato il 13 febbraio 1957 . . . . » 39,500
7) s. ten. au. cpl. cong. Gollini Bruno, nato il 28 gennaio 1950 . . . . » 38,700

Art. 2.

I candidati compresi nella graduatoria di cui sopra sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, nell'ordine della graduatoria medesima.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1982

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1982
Registro n. 42 Difesa, foglio n. 337

(579)

Graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo di amministrazione, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, sull'unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1981, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1981, registro n. 20 Difesa, foglio n. 202, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo di amministrazione, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1982, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1982, registro n. 11 Difesa, foglio n. 34, con cui sono state fissate nuova data e nuova sede di svolgimento della prova scritta del concorso;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1982, registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1982, registro n. 19 Difesa, foglio n. 128, concernente un ulteriore rinvio della data di svolgimento della prova scritta del concorso;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1982, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1982, registro n. 22 Difesa, foglio n. 219, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo di amministrazione, indetto con decreto ministeriale 11 maggio 1981, citato nelle premesse:

1) mar. ord. a. sp. Seddaiu Antonio, nato il 15 novembre 1946 . punti 44,87

2) serg. magg. suss. sp. Landino Eugenio, nato il 12 settembre 1953 » 44,86

3) serg. magg. f. sp. Corrado Giuseppe, nato il 18 febbraio 1947 » 43,30

4) serg. magg. a. sp. Galderisi Domenico, nato il 12 gennaio 1959 » 43,00

5) serg. magg. f. sp. Piselli Angelo, nato l'8 febbraio 1949 » 42,90

6) serg. magg. f. sp. Balletta Vincenzo, nato il 15 marzo 1954 » 42,00

7) mar. ord. a. sp. Bruni Luigi, nato il 18 gennaio 1947 » 40,85

8) mar. ord. a. sp. Palatucci Giuseppe, nato il 2 dicembre 1947 » 38,77

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra i seguenti candidati sono dichiarati — sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso — vincitori nell'ordine appresso indicato:

1) mar. ord. a. sp. Seddaiu Antonio . punti 44,87

2) serg. magg. suss. sp. Landino Eugenio » 44,86

3) serg. magg. f. sp. Corrado Giuseppe » 43,30

Art. 3.

I sottonotati candidati sono dichiarati idonei al concorso di cui trattasi:

1) serg. magg. a. sp. Galderisi Domenico . punti 43,00

2) serg. magg. f. sp. Piselli Angelo » 42,90

3) serg. magg. f. sp. Balletta Vincenzo » 42,00

4) mar. ord. a. sp. Bruni Luigi . . . . punti 40,85

5) mar. ord. a. sp. Palatucci Giuseppe . . » 38,77

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 ottobre 1982

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1982
Registro n. 42 Difesa, foglio n. 339

(578)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università della Calabria

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi della Calabria, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 77, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi della Calabria, dipartimento di scienze della terra, Castiglione Cosentino Scalo (Cosenza), secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 8 marzo 1983, ore 9 - aula 26;
seconda prova pratica: 9 marzo 1983, ore 9 - aula 24.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi della Calabria, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 132, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi della Calabria, dipartimento di strutture, polifunzionale, Arcavacata di Rende (Cosenza), secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 8 marzo 1983, ore 10;
seconda prova scritta: 9 marzo 1983, ore 10.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi della Calabria, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 40, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi della Calabria, aula 56, polifunzionale, Arcavacata di Rende (Cosenza), secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 4 marzo 1983, ore 8;
seconda prova scritta: 5 marzo 1983, ore 8,30.

(949)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Milano

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Milano, facoltà di scienze politiche, gruppo di discipline n. 3, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Milano, istituto di diritto del lavoro, via Conservatorio, 7, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 marzo 1983, ore 9,30;
seconda prova, 22 marzo 1983, ore 9,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Milano, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 64, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Milano, istituto di igiene, ospedale Maggiore, via F. Sforza, 35, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 24 marzo 1983, ore 9;
seconda prova: 25 marzo 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Milano, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 71, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Milano, istituto di istologia, embriologia e neurocitologia, via Mangiagalli, 14, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 24 marzo 1983, ore 9;
seconda prova: 25 marzo 1983, ore 9.

(952)

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Milano, facoltà di scienze politiche, gruppo di discipline n. 8, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Milano, istituto di politica comparata e relazioni internazionali, via Conservatorio, 7, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 28 marzo 1983, ore 10;
seconda prova: 29 marzo 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Milano, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 65, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Milano, istituto di anatomia ed istologia patologica, via Commenda, 19, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 11 marzo 1983, ore 9;
seconda prova: 12 marzo 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Milano, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 89, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 5 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Milano, istituto di matematica, via Saldini, 50, Milano, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 8 aprile 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 9 aprile 1983, ore 9.

(953)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Torino

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Torino, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 46, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Torino, istituto di lingue e letterature straniere, terzo piano, via S. Ottavio, 20, Torino, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 9 marzo 1983, ore 9;
seconda prova pratica (lezione): 10 marzo 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Torino, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 83, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Torino, istituto di chimica organica industriale, corso M. D'Azeglio n. 48, Torino, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 15 marzo 1983, ore 10;
seconda prova: 16 marzo 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Torino, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 86, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Torino, auletta teorici, istituto di fisica, corso M. D'Azeglio, 46, Torino, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 8 marzo 1983, ore 9;
seconda prova scritta: 9 marzo 1983, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Torino, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 146, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Torino, istituto di coltivazione arboree, via P. Giuria n. 15, Torino, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 marzo 1983, ore 8,30;
seconda prova scritta: 18 marzo 1983, ore 8,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Torino, facoltà di medicina veterinaria, gruppo di discipline n. 152, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 27 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Torino, biblioteca, istituto di chirurgia, ostetricia e radiologia veterinaria, via Nizza, 52, Torino, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 17 marzo 1983, ore 8,30;
seconda prova: 18 marzo 1983, ore 8,30.

(950)

Diari delle prove di esame di concorsi pubblici a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Sassari

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Sassari, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 68, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Sassari, istituto di biologia applicata, via Muroni, 25, Sassari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 22 marzo 1983;
seconda prova scritta: 23 marzo 1983.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Sassari, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 76, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 21 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Sassari, istituto di fisiologia generale e chimica biologica, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, via Muroni, 25, Sassari, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 marzo 1983, ore 9;
seconda prova pratica: 14 marzo 1983, ore 17,30.

(951)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per esami, a dieci posti di coadiutore nel ruolo organico del personale della carriera esecutiva dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni (tabella IX), da conferire nella Lombardia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel 1° supplemento del Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 8 del 15 aprile 1982, parte 2ª, sono stati pubblicati il decreto ministeriale 23 dicembre 1980, n. 4191, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1982, registro n. 3, foglio n. 385, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a dieci posti di coadiutore in prova nel ruolo organico del personale della carriera esecutiva (tabella IX) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 27 novembre 1978, n. 3880, nonché il decreto ministeriale 17 ottobre 1981, n. 4312, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1982, registro n. 4, foglio n. 134, contenente modifiche alle graduatorie stesse.

(994)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a otto posti di coadiutore, ruolo amministrazione centrale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3, del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel supplemento ordinario n. 1 del 29 gennaio 1983 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 1 del gennaio 1983, è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 novembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1982, registro n. 19, foglio n. 384 concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami a otto posti di coadiutore in prova, ruolo amministrazione centrale, indetto con decreto ministeriale 10 aprile 1980.

(848)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a otto posti di coadiutore, ruolo uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare agli uffici aventi sede in Sardegna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel supplemento ordinario n. 1 del 29 gennaio 1983 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 1 del gennaio 1983, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 agosto 1982, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 1982, registro n. 18, foglio n. 276, concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a otto posti di coadiutore in prova, ruolo uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare agli uffici aventi sede in Sardegna, indetto con decreto ministeriale 23 maggio 1979.

(849)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Integrazione dell'elenco dei primari di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga, distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 14 giugno 1977 e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Ferrario Ildebrando, nato a Milano il 29 novembre 1930, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia presso enti ospedalieri, a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso un ente ospedaliero e, per l'effetto, l'art. 1 del precedente decreto del 2 febbraio 1982 è integrato con l'inserimento del nominativo del sanitario in parola.

Art. 2.

Il dott. Robba Livio, nato a Trieste il 14 luglio 1931, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia presso enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto l'art. 2 del precedente decreto del 2 febbraio 1982 è integrato con l'inserimento del nominativo del sanitario in parola.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

(897)

REGIONE SICILIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 24, IN MODICA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente della sezione di malattie infettive.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'U.S.L. in Modica (Ragusa).

(85/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 41 dell'11 febbraio 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Ospedale Evangelico Valdese, in Torino: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operaio/a specializzato/a dei servizi generali prevalentemente addetto al servizio di manutenzione.

Istituto «Giannina Gaslini» - Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, in Genova-Quarto: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laboratorio e ad un posto di collaboratore direttivo della ripartizione tecnica.

Regione Veneto - Unità sanitaria locale n. 16 *«Veneziana»*, in *Venezia*: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di responsabile E.D.P.

Unità socio sanitaria locale n. 77 - Ente responsabile dei servizi di zona, in Pavia: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di psicologo collaboratore, ruolo sanitario, profilo professionale psicologi, e a tre posti di assistente sociale collaboratore, ruolo tecnico, profilo professionale assistenti sociali.

ENEA (ex CNEN) - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Concorso pubblico, per esami, a tre posti di operatore tecnico professionale, da adibire a mansioni di analista chimico.

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1982, n. **57.**

Variazioni del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982 (secondo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 24 *dicembre* 1982)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1982, n. **58.**

Modifiche e rifinanziamento della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 80: « Interventi per agevolare gli investimenti produttivi delle imprese artigiane ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 24 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 80, è sostituito dal seguente:

« I contributi in conto interessi per crediti a medio termine sono finalizzati ad agevolare la costruzione, l'ampliamento, l'acquisto, l'ammodernamento, la ristrutturazione e il restauro di laboratori, l'acquisto di macchine, autoveicoli industriali per il trasporto di merci proprie o per conto terzi, impianti e attrezzature nonché di scorte di materie prime e di prodotti finiti necessari all'attività delle imprese ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 9 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 80, è sostituito dal seguente:

« I contributi in conto interessi per crediti a medio termine garantiti dalle cooperative artigiane di garanzia o dal loro consorzio regionale, finalizzati ad agevolare la costruzione, l'ampliamento, l'acquisto, l'ammodernamento, la ristrutturazione e il restauro dei laboratori, l'acquisto di macchine, autoveicoli industriali per il trasporti di merci proprie o per conto terzi, impianti e attrezzature sono concessi nel'a misura del 5 per cento per le operazioni aventi i requisiti previsti dalla presente legge ».

Art. 3.

L'art. 11 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 80, è sostituito dal seguente:

« La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina per ogni esercizio criteri prioritari per la concessione dei diversi contributi previsti dalla presente legge nell'ambito dei settori e delle aree di più rilevante interesse ai fini del riequilibrio economico territoriale indicandone le modalità di attuazione ».

Art. 4.

Il primo capoverso dell'art. 14 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 80, è sostituito dal seguente:

« Gli interventi previsti dalla presente legge non sono ammissibili per agevolare: ».

Il secondo alinea dello stesso articolo è sostituito dal seguente:

« ...spese per locali non specificatamente adibiti ad attività produttive tranne che per mostre, uffici e magazzini di superfice complessiva non superiore a quella del laboratorio ovvero, per le attività di servizio, compatibile con le effettive necessità di ricovero di attrezzi e automezzi; ».

Il quinto alinea dello stesso articolo è abrogato.

Art. 5.

All'art. 16 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 80, è aggiunto il seguente comma:

« Per le operazioni di credito a medio termine di cui all'art. 2 della presente legge fino a L. 20.000.000 stipulate nel 1981 e garantite dalle cooperative artigiane di garanzia, il tasso di interesse riconosciuto, limitatamente alle rate già pagate nel corso del 1981, sarà pari al 60 per cento del tasso massimo da assumere come base in forza della normativa citata dal primo comma dell'art. 3. ».

Art. 6.

Il termine di 36 mesi di cui al terzo comma dell'art. 3 e al secondo comma dell'art. 9 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 80, è elevato a 60 mesi.

Art. 7.

La legge regionale 29 dicembre 1981, n. 80, è rifinanziata per l'esercizio 1982 con lo stanziamento di L. 7.500.000.000.

Agli oneri relativi si provvede mediante prelievo di lire 7.500.000.000 dal cap. 196219760 « Fondo globale spese di investimento ulteriori programmi di sviluppo » partita « Credito per investimenti nel settore dell'artigianato ».

Art. 8.

Al bilancio di previsione della spesa per l'esercizio 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 196219760. — « Fondo globale di investimento ulteriori programmi di sviluppo partita « Credito per investimenti nel settore dell'artigianato »	7.500.000.000	7.500.000.000
In aumento:		
Cap. 022002050. — Conferimento regionale al fondo per il concorso al pagamento degli interessi gestito dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane	7.500.000.000	7.500.000.000

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 21 dicembre 1982

BERNINI

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1982, n. **59.**

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 17 aprile 1981, n. 14: « Interventi per incentivare l'associazionismo tra le imprese artigiane ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *del* 24 *dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 17 aprile 1981, n. 14 « Interventi per incentivare l'associazionismo tra le imprese artigiane » sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

all'art. 6, nel primo comma, la data « 30 aprile » è sostituita dalla seguente: « 31 maggio »;

all'art. 24, dopo la parola « provvede » va inserito l'inciso: « entro 120 giorni dalla presentazione della domanda ».

Art. 2.

Per l'esercizio 1982 la Regione concorre allo sviluppo delle forme associative mediante:

un contributo straordinario sulla gestione al Centro regionale di assistenza per la cooperazione artigiana, facente riferimento alla Confederazione generale italiana dell'artigianato, Federazione regionale dell'artigianato veneto, di lire 100 milioni;

un contributo straordinario sulla gestione al Centro regionale delle forme associative tra le aziende artigiane e le piccole imprese, facente riferimento alla Confederazione nazionale dell'artigianato, comitato regionale veneto, di lire 50 milioni.

Art. 3.

Alla copertura della spesa prevista all'articolo precedente si provvede:

con lo stanziamento di lire 120 milioni già previsto al cap. 022002049: «Contributi straordinari a centri sindacali di assistenza alle forme associative artigiane» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982;

con l'incremento dello stesso capitolo per lire 30 milioni mediante riduzione di pari importo del cap. 022002046: «Provvidenze a favore di organismi consortili tra imprese artigiane» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982.

Art. 4.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 022002046. — Provvidenze a favore di organismi consortili tra imprese artigiane	30.000.000	30.000.000
In aumento:		
Cap. 022002049. — Contributi straordinari a centri sindacali di assistenza a forme associative artigiane	30.000.000	30.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione del Veneto.

Venezia, addì 21 dicembre 1982

BERNINI

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1982, n. 60.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 18 maggio 1979, n. 39, recante norme in materia di asili nido.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *del 24 dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Concorso per la manutenzione straordinaria il rinnovo di impianti e di arredamento degli asili nido

All'art. 1 della legge regionale 18 maggio 1979, n. 39, dopo il secondo comma, va aggiunto il seguente:

«La Regione, ai fini di assicurare la funzionalità degli asili nido esistenti nel Veneto, asegna un contributo per spese di manutenzione straordinaria, di rinnovo di impianti, di arredamento, nonché di altri interventi di ristrutturazione funzionale degli edifici, nella misura pari all'80 per cento della spesa ammissibile e in ogni caso fino alla somma massima di:

a) lire 45 milioni per asili nido fino a 40 posti;

b) lire 60 milioni per asili nido fino a 50 posti;

c) lire 75 milioni per asili nido fino a 60 posti.

Possono beneficiare del contributo i comuni e i consorzi che gestiscono asili nido funzionanti da oltre un decennio».

Art. 2.

Contributo annuale di gestione, di funzionamento e di manutenzione ordinaria. Modalità di erogazione

A partire dall'esercizio 1982 il contributo annuale di gestione già disciplinato dall'art. 3 della legge regionale 18 maggio 1979, n. 39, è determinato nella misura e secondo le modalità di cui ai commi successivi.

I contributi per la gestione, il funzionamento e la manutenzione ordinaria degli asili nido sono assegnati annualmente dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

Essi consistono:

1) in un contributo pro-capite dell'importo di L. 1.500.000 per ogni bambino, calcolato sulla base della media delle presenze nell'anno;

2) in un contributo fisso per il funzionamento e la manutenzione ordinaria: nella misura di lire trecentomila per ciascun posto nido, capacità ricettiva, della struttura.

La capacità ricettiva è quella risultante dal collaudo.

La sommatoria dei contributi di gestione di cui al comma precedente non può in nessun caso superare i due terzi della spesa di gestione sostenuta per gli asili nido da ciascun comune o consorzio di comuni.

La rimanente quota farà carico ai comuni, o ai consorzi di comuni, e agli utenti secondo le norme dell'art. 13 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7 e, in ogni caso secondo le norme statali.

I contributi regionali sono erogati:

a) per il punto 1): un acconto pari a L. 750.000 pro-capite all'inizio dell'anno sulla base della media delle presenze dell'anno precedente, un ulteriore acconto di L. 500.000 pro-capite da erogare entro il mese di luglio con riferimento al numero medio dei frequentanti nel primo semestre dell'anno in corso; il saldo a conguaglio previa presentazione di dichiarazione del sindaco, o dei sindaci in caso di consorzi di comuni, attestante il costo complessivo di gestione degli asili nido nell'esercizio, nonché la frequenza media nell'anno;

b) per il punto 2): all'inizio dell'anno nella misura del cento per cento.

Il primo e il secondo acconto di cui alla precedente lettera *a*) sono erogati rispettivamente previa dichiarazione del sindaco di avvenuto inizio dell'attività e previa dichiarazione attestante il regolare svolgimento nonché il numero medio dei frequentanti nel primo semestre.

L'eventuale credito che dovesse risultare a favore della Regione in sede di conguaglio sarà trattenuta per compensazione al comune o consorzio di comuni in sede di erogazione del primo acconto dell'anno successivo.

Qualora il sindaco abbia attestato l'inizio di attività di un nuovo plesso, il primo acconto verrà corrisposto in ragione di L. 750.000 pro-capite calcolato in ragione del 50 per cento della capacità ricettiva dell'asilo nido.

Art. 3.

Norma finanziaria

Alla copertura della spesa relativa ai contributi di cui all'art. 2 della presente legge, e per una spesa prevista in lire 6.300.000.000, si provvede mediante l'utilizzo della assegnazione dello Stato ai sensi della legge n. 1044/1971, e n. 891 del 1977 relativa all'esercizio finanziario 1982 previsto in L. 6.300.000.000 e l'iscrizione di uno stanziamento di pari importo sul cap. 042104374 del bilancio di previsione 1982.

Per quanto attiene ai contributi in capitale di cui all'art. 1 della legge regionale 18 maggio 1979, n. 39, come integrato dalla presente legge, destinati alla costruzione, riattamento, impianto e arredamento di nuovi asili nido e per la manutenzione straordinaria, il rinnovo di impianti e di arredamenti di asili nido già funzionanti da oltre un decennio, l'autorizzazione di spesa sarà disposta in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983, con riferimento alle disponibilità di risorse emergenti dal bilancio pluriennale approvato in quella sede.

Art. 4.

Variazione di bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Variazioni in aumento:	Competenza —	Cassa —
Cap. 2086. — Assegnazione fondo integrativo per gli asili nido (legge 29 novembre 1977, n. 891)	6.300.000.000	5.500.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Variazioni in aumento:	Competenza —	Cassa —
Cap. 4374. — Erogazioni quote regionali del fondo integrativo di cui alla legge 29 novembre 1977, n. 891, per le spese di funzionamento degli asili nido (articoli 3 e 5 della legge regionale 18 maggio 1979, n. 39)	6.300.000.000	5.500.000.000

Art. 5.

Abrogazione norme

Sono abrogati gli articoli 3 e 5 nonché il secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 1° maggio 1979, n. 39.

Le norme previste dalle leggi regionali 25 gennaio 1973, n. 7, 28 gennaio 1975, n. 19, 9 giugno 1975, n. 73, 30 gennaio 1976, n. 8, 18 maggio 1979, n. 39 e 14 settembre 1979, n. 75, non contrastanti con le presenti disposizioni, conservano la loro efficacia.

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione del Veneto.

Venezia, addì 21 dicembre 1982

BERNINI

LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1982, n. **61**.

Integrazione della legge regionale 7 settembre 1979, n. 67: « Norme concernenti il personale addetto alla formazione professionale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *del 24 dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il servizio comunque prestato nell'anno scolastico 1978-79 dal personale di cui all'art. 3 della legge 7 settembre 1979, n. 67, è utile ai fini della partecipazione ai concorsi riservati previsti all'art. 2 della stessa legge per l'accesso ai livelli corrispondenti alle mansioni svolte nell'ambito del settore dei servizi formativi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione del Veneto.

Venezia, addì 21 dicembre 1982

BERNINI

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1982, n. **62**.

Aumento della tassa regionale di circolazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 58 *del 24 dicembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1983 l'ammontare della tassa regionale di circolazione, stabilito nel 100 per cento del corrispondente contributo erariale della legge regionale 17 gennaio 1972, n. 3, è determinato nel 110 per cento della tassa erariale.

L'aliquota medesima è ulteriormente aumentata del 5 per cento, a norma dell'art. 4, terzo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, per le seguenti categorie di veicoli:

A) autobus a uso privato;
B) autoscafi a uso privato;
C) autoveicoli superiori a 25 cavalli fiscali;
D) autoveicoli a uso noleggio da rimessa;
E) rimorchi a uso di abitazione;
F) autoveicoli attrezzati per campeggio;
G) motocicli superiori a 6 cavalli fiscali.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione del Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione del Veneto.

Venezia, addì 23 dicembre 1982

BERNINI

(530)

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1982, n. **48**.

Assestamento di bilancio 1982.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 129 *del 23 dicembre* 1982)

(*Omissis*).

(77)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100830430)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r. - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.